

Risoluzione INAIL del 16 maggio 1986 **Attività di agriturismo**

Publicata sul Notiziario INAIL n° 37/1986

Questa Direzione Generale, interpellata su una fattispecie concernente il servizio di ristorazione svolto, nell'ambito dell'attività in oggetto, da un imprenditore agricolo con l'utilizzazione, per la confezione dei pasti, di prodotti provenienti dalle colture esercitate sul fondo dell'imprenditore medesimo nonché dagli animali allevati su tale fondo, espresse avviso favorevole all'applicabilità della tutela infortunistica industriale.

Peraltro, essendo successivamente intervenuta la legge 5 dicembre 1985, n. 730, riguardante la "Disciplina dell'agriturismo" questa Direzione generale ha riesaminato la questione.

Al riguardo, tenuto conto della definizione delle attività agrituristiche contenute nell'articolo 2 della menzionata legge e del fatto che tra tali attività rientra (ai sensi del 30 comma, lettera b, dell'articolo stesso) la somministrazione di pasti e bevande "costituiti prevalentemente da prodotti propri", si è pervenuti alla conclusione che in fattispecie simili a quella sopra richiamata debba applicarsi, dall'entrata in vigore di detta legge, la tutela infortunistica agricola.

Per quanto in generale riguarda l'inquadramento assicurativo delle attività di ricezione ed ospitalità, previste al 1° comma del citato articolo 2, si ritiene comunque che i criteri per la loro qualificazione, agricola od industriale, non siano mutati, essendo richiesto dalla medesima disposizione normativa che dette attività, oltreché svolte da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, siano esercitate in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività principale di coltivazione del fondo, silvicoltura od allevamento del bestiame.

Pertanto il collegamento funzionale con l'attività agricola principale, così come richiesto dalla normativa del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e fissato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr., ad esempio, sentenze nn. 746/1958, 3742/1968, 2622/1971, 3283/1972, 3010/1978 e 2025/1980), rimane, per le predette attività, il criterio distintivo per la loro, qualificazione ai fini assicurativi antinfortunistici, dovendosi, in conseguenza, continuare a considerarle industriali allorquando esse, per le specifiche finalità e l'autonomia di esercizio, si presentino come del tutto indipendenti ed avulse da ogni connessione con il ciclo produttivo dell'azienda agricola.